

STATUTO

Art. 1 Costituzione e Denominazione

È costituita la Associazione per la Cremazione in Valdesa in corretta uniformità di adesione alle norme del Decreto Legislativo n°117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 Sede legale

La sede legale della Associazione per la Cremazione in Valdesa è in Colle di Val d'Elsa. Essa può istituire sedi secondarie.

Art. 3 Carattere

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Nella Associazione sono rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi la associazione estranea ad esse.

L'Associazione non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali e non può prestare garanzie economiche, neanche ai propri associati. Assolve i propri compiti con la più ampia autonomia organizzativa.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 4 Durata

La durata della Associazione è illimitata.

Art. 5 Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:

- a.** favorire e diffondere la cultura della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
- b.** operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato;
- c.** tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni Socio e di dispersione delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti;
- d.** diffondere il culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri;
- e.** promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;
- f.** stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
- g.** tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
- h.** valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli associati, nei confronti delle istituzioni;
- i.** realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;
- j.** promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;
- k.** pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni.

I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad enti o società all'uopo costituite.

ASSOCIATI

Art. 6 Associati

La Associazione è costituita dai Soci che si obbligano ad osservare questo Statuto. I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori, aderenti e benemeriti.

Art. 7 Requisiti degli Associati

Sono Soci ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che - avendo personalmente scelto il rito della cremazione - versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo. I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

I Soci ordinari conferiscono, con l'iscrizione all'Associazione mandato di tutelare post mortem la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri.

Sono Soci sostenitori tutte le persone che avendo personalmente scelto il rito della cremazione e sostenendo gli scopi dell'Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari ma inferiore a quanto indicato successivamente.

Sono Soci aderenti le associazioni e gli enti pubblici o privati o le imprese che, sostenendo gli scopi dell'Associazione versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci benemeriti le persone e gli enti pubblici o privati e le imprese che sostengono l'attività della Associazione con un contributo significativo versato una tantum, di regola non inferiore a 1,5 volte la quota di iscrizione stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività della Associazione con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. La proclamazione dei Soci benemeriti è fatta dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote di iscrizione versate sono intransmissibili.

Art. 8 Ammissione degli Associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.

Art. 9 Doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Art. 10 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Socio può venire meno per:

- a.** dimissione, da comunicarsi per iscritto;
- b.** decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c.** esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 11 Patrimonio e Entrate

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito:

- a.** dagli edifici, dai cellari, dagli impianti delle

aree crematorie e dai loro accessori;

b. dai beni mobili ed immobili di proprietà della società.

Il patrimonio stesso si alimenta:

a. con le quote associative;

b. con donazioni e lasciti.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione, non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

L'Associazione opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro, con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 12 Gli organi della Associazione

Gli Organi della Associazione sono:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;

d. il Proboviro o il Collegio dei Proboviri.

Le cariche sociali della Associazione non sono remunerate. I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proboviri hanno diritto al solo rimborso a carico della Associazione delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall'Assemblea.

ASSEMBLEA

Art. 13 Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I Soci ordinari e i soci sostenitori di età maggiore di 18 anni, i Soci aderenti e i Soci benemeriti costituiscono l'Assemblea e hanno diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio.

I Soci aderenti intervengono all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante o suo delegato.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe da Soci di qualsiasi categoria.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo e comunicato agli associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto degli associati con indicazione della materia da trattare.

Art. 15 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea



ASSOCIAZIONE

PER LA CREMAZIONE

IN VALDELSA

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Forme di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli associati presenti si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Art. 17 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria

- a. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo;
- b. discutere e deliberare sulla relazione del Presidente della Associazione;
- c. discutere sull'andamento generale della Associazione;
- d. eleggere il Consiglio Direttivo;
- e. eleggere il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
- f. eleggere il Proboviro o i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g. ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo;
- h. discutere e approvare l'eventuale regolamento interno;
- i. fissare i contributi associativi;
- j. ratificare l'ammissione o l'esclusione di un associato;
- k. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- l. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- m. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- b. delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c. predispone i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'Assemblea secondo le proposte del Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulle esclusioni di associati, che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- e. delibera sulla esclusione degli associati.

Art. 19 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 5 a 11 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che

procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione. Tale cooptazione dovrà essere ratificata dalla Assemblea.

Art. 20 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in sede giudiziaria;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE

Art. 22 Compiti del Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice-Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

TESORIERE

Art. 23 Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:

- a. tiene la contabilità;
- b. stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato all'Associazione;
- c. dispone per il pagamento delle spese di esercizio dell'Associazione;
- d. redige i bilanci consuntivo e preventivo.

SEGRETARIO

Art. 24 Compiti del Segretario

Il Segretario:

- a. assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali;
- c. su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori del Consiglio Direttivo.

REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 Compiti del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti

Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti:

- a. verifica la regolarità della contabilità;
- b. esamina preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e

certificarne la correttezza con una relazione, da leggere in Assemblea, che deve essere trasmessa a tutti gli associati a cura del Segretario almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

In caso di costituzione di un Collegio dei Revisori esso si compone di tre membri che nominano tra loro il presidente. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo convoca o su richiesta degli altri due suoi membri. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono fatte constare da verbale sottoscritto dai componenti.

PROBOVIRO O COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 Compiti del Proboviro o del Collegio dei Probiviri

Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri:

- a. segnala al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, i Soci che fossero incorsi nelle situazioni di cui all'art. 10 b) e c) del presente statuto;
- b. decidere sui ricorsi dei Soci contro la loro esclusione pronunciata ai sensi dell'art. 10 b) e c);
- c. dirimere le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione.

In caso di costituzione di un Collegio dei Probiviri esso si compone di tre membri che nominano tra loro il presidente. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca o su richiesta degli altri due suoi membri. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono fatte constare da verbale sottoscritto dai componenti.

Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri giudica "ex bono et aequo" con procedura informale e lodo inappellabile.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 27 Stendardo

L'Associazione ha uno Stendardo che deve essere conservato presso la Sede Sociale.

Art. 28 Modifiche dello Statuto

Questo Statuto potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata con specifico ordine del giorno, assunta con la maggioranza dei due terzi dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei Soci in seconda convocazione.

Art. 29 Scioglimento e liquidazione

L'Associazione non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà obbligatoriamente devoluto all'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa e all'Associazione Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa in egual misura.

Art. 30 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento, di elezione delle cariche sociali e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 31 Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario.